



COMUNE DI GRADO

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO,
FONDI 2017 – RIFERITO AI CANONI 2016
(AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA A.T.E.R.)
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
VENERDI' 28 APRILE 2017**

Il Comune di Grado indice un bando di concorso pubblico per la concessione di contributi economici previsti dal Regolamento regionale di esecuzione dell'art. 6 della Legge Regionale n. 06/2003, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e da ultimo modificato con D.P.Reg. del 06/04/2010, n. 067/Pres., finanziato dal Fondo per l'edilizia residenziale (L.R. 6/2003 art. 11), nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 1 REQUISITI

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della domanda:

- avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'unione europea, ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, essere titolari di permesso di soggiorno CE o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- essere residente nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
- per i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 L.R. 7/2002, (corregionali all'estero e rimpatriati) ai sensi della L.R. 25/2015, si considerano utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i periodi di permanenza all'estero;
- essere residente nel Comune di Grado o aver inoltrato domanda di residenza nel Comune di Grado;
- essere maggiorenni;
- l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione, per il quale si richiede il contributo, deve essere posta sul territorio regionale ed adibita dal richiedente a propria abitazione;
- essere conduttori ed essere stati conduttori nel 2016 di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (*il cui canone è già determinato in misura agevolata*), non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto regolarmente registrato;
- per conduttore s'intende il titolare del contratto;
- non essere conduttore di un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2016;
- il conduttore non deve essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Il suddetto requisito va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare;
- la domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno 2016, va presentata al comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della regione;
- non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando.

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve possedere - al momento della presentazione della domanda - i seguenti requisiti economici:

- a) avere un indicatore della situazione economica (I.S.E.), ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00. Per i nuclei familiari caratterizzati da una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica indicate all'art. 2 del presente bando, il limite dell'I.S.E. è innalzato fino ad un massimo del 10% ossia fino a € 34.243,00;
- b) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., del nucleo familiare:
 - fascia A: non superiore a € 11.150,00;
 - fascia B: non superiore a € 16.420,00;
- c) per i nuclei familiari composti da un solo componente, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) indicato nei precedenti punti è innalzato del 20% (fascia A € 13.380,00 – fascia B € 19.704,00).

ART. 2 SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA.

Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, alla data di presentazione della domanda, si intendono:

- Anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- Giovani coppie, con o senza prole: quelle in cui i componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- Soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- Disabili: i soggetti così definiti dall'art. 3 della L. n.104/1992 (*legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*);
- Famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del Dpcm n. 159/2013 non superiore a € 4.100,00.- se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00.- se composte da due o più soggetti;
- Famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- Famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- Famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- Emigrati: i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della L.R. n. 7/2002 (*Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati*).

ART. 3 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:

1. Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., non superiore a € 11.150,00.- l'incidenza del canone di locazione annuo sull'indicatore della situazione economica (ISE) va ridotta fino al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.100,00.- all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione, al netto degli oneri accessori.
Le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.
2. Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del Dpcm n. 159/2013 e ss.mm.ii., non superiore a € 16.420,00.- l'incidenza del canone di locazione sull'indicatore della situazione economica (ISE) va ridotta fino al 24% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.325,00.- all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione, al netto degli oneri accessori.
Le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.
3. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE), ai sensi del Dpcm n. 159/2013 e ss.mm.ii., pari a zero, il contributo da assegnare è pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2016, fatto salvo il limite massimo di € 3.100,00.- per i nuclei di cui punto 1 del presente articolo e il limite massimo di € 2.325,00.- per quelli di cui al punto 2 del presente articolo.

4. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica così come definiti al precedente art. 2 del presente bando e che non beneficino dell'innalzamento del limite ISE di cui all'art. 1, il contributo da assegnare è incrementato del 25%.
5. Qualora il richiedente abbia un'età inferiore a 35 anni il contributo spettante sarà integrato con una quota prelevata dal fondo di riserva pari al 5% dello stanziamento, che il Comune di Grado si riserva di destinare a soggetti giovani.
6. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione degli incrementi previsto ai punti 4 e 5, non può in alcun caso superare l'importo di € 3.100,00.- per gli utenti di cui al punto 1 del presente articolo e l'importo di € 2.325,00.- per gli utenti di cui al punto 2 del presente articolo e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2016.
7. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori: per oneri accessori si intendono le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, fognatura, rifiuti ecc.).

ART. 4 MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

I contributi sono concessi solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti e pagati per l'anno 2016, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati e per i quali è stata pagata la tassa annuale di registrazione, relativi ad alloggi costituenti l'abitazione principale del richiedente.

Il Comune di Grado, in fase di erogazione dei contributi, riserva preventivamente, come stabilito dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 5/2012, una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5 per cento da destinare esclusivamente ai richiedenti il contributo di età inferiore ai 35 anni.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune e i fondi comunali stanziati risultino inferiori alla somma necessaria a soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari secondo il seguente criterio:

- **assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015 art. 1, comma 898, per i pagamenti pari o superiori all'importo di € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento su conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente.

L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

L'Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata tempestiva comunicazione inerente le variazioni dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio e delle coordinate bancarie.

Le modalità di concessione del contributo da parte della Regione e le sue modalità di rendicontazione sono determinate dalle disposizioni e circolari regionali.

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre venerdì 28 aprile 2017, come segue:

La domanda - compilata su apposita modulistica fornita dal Comune di Grado e disponibile presso:

- **lo sportello informativo del servizio sociale** – piano terra della Casa di Riposo "Serena" di Viale Papa Giovanni XXIII, n. 40, Grado, nel seguente orario d'Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Numero di telefono: 0431/896432;
- **l'uscierato del palazzo municipale** sito in Piazza Biagio Marin, 4 – Grado;
- **sul sito del comune di grado** www.comunegrado.it;

completa degli allegati richiesti dal presente Bando, dovrà essere:

1. consegnata a mani presso l'Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 28/04/2017;
2. inviata per posta a mezzo raccomandata A.R. Farà fede la data del timbro postale di partenza. Per tale modalità la data di scadenza è il 28 aprile 2017, entro l'orario di chiusura degli uffici postali;
3. trasmessa a mezzo posta certificata, con firma digitale, al seguente indirizzo: comune.grado@certgov.fvg.it. La responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente e la data di scadenza per la presentazione delle domande è il 28 aprile 2017 alle ore 12:00.

Non saranno ammesse alla procedura di concessione del contributo le domande presentate o pervenute oltre i termini.

Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati necessari saranno considerate inammissibili.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata liquidazione del contributo dovuta a mancata o errata indicazione del codice IBAN del conto corrente.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

Alla domanda **devono essere obbligatoriamente allegati:**

- fotocopia di un documento d'identità del richiedente;
- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale viene richiesto il contributo, compresa la registrazione inerente l'anno 2016;
- (nel caso di cambio di abitazione) fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza regolarmente registrato;
- fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione 2016;
- fotocopia del permesso di soggiorno di lungo periodo o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- fotocopia attestazione ISEE "ordinario" 2017 o, ricorrendone i presupposti di legge (da verificare con i C.A.F.), quello "corrente". Nel caso l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, ricevuta di presentazione della D.S.U. al CAF;
- (in caso di separazione) fotocopia dell'atto di separazione dei coniugi.

Qualora il contratto d'affitto sia intestato a più persone è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare domanda (autorizzazione obbligatoria in caso di contitolarità del contratto) con allegata fotocopia di un documento d'identità valido degli stessi intestatari.

Alla domanda devono essere altresì allegati, nell'ipotesi in cui ricorrano, ed al fine dell'ottenimento dei previsti punteggi:

- fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
- fotocopia del certificato di handicap grave ex L. 104/92 rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
- fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale.

Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati necessari saranno considerate inammissibili.

ART. 7 CONTROLLI.

Il Comune, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 procederà ad idonei controlli anche a campione per la verifica della veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 8 NOTIZIE RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in forma cartacea e informatica presso il Servizio Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali ai soli fini istituzionali dell'Ente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge, pena l'esclusione dal procedimento di assegnazione dei contributi. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 che si concretizzano nel diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le informazioni relative alle domande di cui al presente atto verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Grado, al fine di soddisfare le esigenze di pubblicità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L. 22/06/2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito in legge 07/08/2012, n. 134".

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. 0149/Pres. del 27.05.2005 e successive modifiche e integrazioni.